



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Via Provinciale 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557

ORIGINALE

N. 33 DEL 01-09-2026

Ufficio: SINDACO

Oggetto: Provvedimento contingibile e urgente per motivi di sanità e igiene pubblica. Autorizzazione all'accesso a fondo privato ed esecuzione di interrimento in loco di carcassa di cinghiale selvatico (Sus scrofa), in deroga ai vincoli ordinari, a tutela della biosicurezza e prevenzione della Peste Suina Africana (PSA).

IL SINDACO

VISTA la segnalazione del 01/09/2026 di alcuni residenti della frazione Pietralta relativa al rinvenimento di una carcassa di cinghiale selvatico all'interno di un terreno privato, identificato catastalmente al Foglio 74, Particella 170 del Comune di Valle Castellana;

VISTO il sopralluogo effettuato dal servizio di Polizia Locale di questo Comune;

CONSIDERATO che il territorio del Comune di Valle Castellana ricade interamente nel perimetro del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ed è soggetto alle misure di restrizione ed eradicazione della Peste Suina Africana (PSA);

VISTO l'intervento del Servizio Veterinario della ASL di Teramo – U.O.C. Sanità Animale, che in data odierna ha effettuato i dovuti accertamenti e, valutate le condizioni logistiche e di biosicurezza del sito, ha rilasciato formale nullaosta prot. n. 6092 autorizzando l'interrimento *in loco* della carcassa;

RILEVATO che la permanenza della carcassa esposta sul terreno privato rappresenta un grave e imminente pericolo di carattere igienico-sanitario, nonché un potenziale vettore di diffusione del virus della PSA ad altri selvatici o allevamenti a causa dell'azione di animali predatori o agenti atmosferici;

RITENUTO pertanto necessario e urgente intervenire con poteri contingibili e urgenti, a tutela della salute pubblica, dell'economia zootecnica locale e del patrimonio faunistico dell'area protetta, ordinando l'immediato interrimento in biosicurezza del capo nel fondo privato sopra menzionato, anche in deroga al consenso del proprietario ove non rintracciabile o dissenziente;

CONSIDERATO che nei terreni interessati non sono presenti strutture, manufatti e/o coltivazioni ai quali le operazioni potrebbero arrecare danni;

VISTI:

- L'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali);
- Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/594 e s.m.i. recante misure speciali di controllo per la Peste Suina Africana;
- Il Regolamento (CE) n. 1069/2009 relativo alle norme sanitarie sui sottoprodotti di origine animale;
- L'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);

ORDINA

- **L'ACCESSO COATTIVO E IMMEDIATO** del personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, degli operai incaricati dal Comune o della ditta specializzata, nonché del personale di vigilanza e dei Servizi Veterinari, all'interno del fondo privato sito in frazione Pietralta, Foglio 74, Particella 170, accedendo dal terreno identificato catastalmente al Foglio 74, Particella 185 al solo fine di eseguire le operazioni di scavo, interrimento e sanificazione;
- **L'ESECUZIONE DELL'INTERRAMENTO** della carcassa di cinghiale secondo le prescrizioni tecniche imposte dalla normativa in materia e dai protocolli di biosicurezza PSA, garantendo una copertura minima di terra di 1,5 metri, l'utilizzo di idoneo disinfettante (calce viva) e il successivo ripristino dello stato dei luoghi;
- **AL PROPRIETARIO** / possessore / detentore a qualsiasi titolo del suddetto fondo, se rintracciato, di non opporsi e di consentire il passaggio degli operatori addetti all'esecuzione del presente provvedimento;

SI DISPONE

Che copia della presente Ordinanza venga:

- Pubblicata nell'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell'Ente. (la pubblicazione ha valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge);
- Trasmessa ai proprietari dei terreni interessati ove rintracciati;
- Trasmessa alla Prefettura di Teramo;
- Trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Valle Castellana;
- Trasmessa al Nucleo Carabinieri "Parco" di Rocca Santa Maria;
- Trasmessa all'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Valle Castellana;
- Trasmessa all'Ufficio Tecnico Comunale del Comune Di Valle Castellana.

INFORMA

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n.104 del 16.09.2010, si avverte che contro la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse, potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo, oppure potrà attivare il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente.

La Polizia Locale e la Forza Pubblica sono tenute, per quanto di rispettiva competenza, all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente Ordinanza.

IL SINDACO

Dott. D'angelo Camillo

(firma autografa omessa ai sensi dell'art 3 del D.lgs. n 39/1993)